

STATUTO DI ASSOCIAZIONE ALZHEIMER ALBEROBELLO ONLUS

ARTICOLO 1

1.1 E' costituita, ai sensi della L.266/1991 nonché dell'art.10 D.L. n.460/1997, con sede in Alberobello in Via Cadore n.9, presso i locali dell'oratorio "DON GUANELLA", l'Associazione di volontariato senza fini di lucro denominata "**ALZHEIMER ALBEROBELLO**" **ONLUS**.

1.2 L'Associazione, che ha durata illimitata, opera nell'ambito territoriale del comune di Alberobello ed in quello dei Comuni confinanti.

1.3 L'Associazione userà, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "**ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA' SOCIALE**" o dell'Acronimo **ONLUS**

ARTICOLO 2

2.1 L'Associazione si propone di:

- a) informare e sensibilizzare l'opinione pubblica e tutte le figure professionalmente coinvolte nella malattia;
- b) assistere e sostenere i familiari e i malati di Alzheimer divenendone un punto di collegamento e coordinamento;
- c) tutelare i diritti del malato e dei suoi familiari per ottenere una migliore politica pubblica e una migliore legislazione.

ARTICOLO 3

3.1 Per conseguire le proprie finalità, avvalendosi eventualmente di appositi comitati, l'Associazione:

- a) promuove la diffusione di ogni informazione giudicata utile a migliorare la gestione del malato sia nell'ambito familiare che presso enti pubblici o privati;
- b) promuove una continua diffusione di informazioni sulla malattia di Alzheimer e sulle sue disastrose conseguenze emotive ed economiche sui familiari, al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica sul problema;
- c) formula proposte operative alle istituzioni pubbliche, traducibili in norme legislative;
- d) collabora ed eventualmente promuove iniziative volte alla redazione e al continuo aggiornamento del quadro epidemiologico descrittivo della malattia di Alzheimer e correlate; allo studio dei fattori che influenzano la durata della vita del malato in famiglia e/o istituzione; all'elaborazione di tecniche strumentali (biologiche o comportamentali) atte a identificare i fattori predittivi dell'evoluzione della malattia;
- e) collabora ed eventualmente promuove ogni proposta scientificamente validata che sia almeno di potenziale utilità al malato ed alla sua famiglia e salvaguardi in ogni caso la sua persona fisica e morale;
- f) promuove in collaborazione con giuristi, neurologi, psichiatri, geriatri, filosofi, ecc., la costituzione di gruppi bioetici per ogni problema che coinvolge il malato;
- g) promuove iniziative culturali, corsi, pubblicazioni, conferenze, convegni e altre manifestazioni che facilitano la diffusione delle informazioni e la raccolta di fondi per la realizzazione degli obiettivi;
- h) opera comunque in qualunque modo venga ritenuto utile ed opportuno per migliorare la posizione assistenziale, sociale e umana delle persone affette dalla malattia di Alzheimer e disturbi correlati e delle loro famiglie;
- i) non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

ARTICOLO 4

4.1 Il patrimonio sociale dell'associazione è indivisibile ed è costituito:

- a) dai versamenti dei soci fondatori;

- b) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- c) da eventuali erogazioni, donazioni o lasciti testamentari a favore dell'Associazione che siano espressamente destinati a incrementarne il patrimonio;
- d) da ogni altro bene e diritto di cui l'Associazione ne sia entrata in possesso a titolo legittimo.

4.2 Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle erogazioni liberali una tantum e dalle quote e contributi associativi;
- b) dai ricavi derivanti da manifestazioni o partecipazioni ad esse collegate, pubblicazioni di documenti, atti congressuali, vendita di libri o altro effettuate occasionalmente ai sensi dell'art.143, comma 3, D.P.R. 917/1986;
- c) da ogni altra entrata che concorra a incrementare l'attività associativa.
- d) L'associazione non potrà distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell' Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o non siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.
- e) L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
- f) L'associazione ha inoltre l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale;

Le eventuali somme versate quali quote sociali, non sono rimborsabili in nessun caso.

ARTICOLO 5

5.1 L'esercizio finanziario va dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno e il bilancio, predisposto dal Consiglio Direttivo, sarà esaminato dal Collegio dei Revisori dei conti che riferirà all'Assemblea.

ARTICOLO 6

6.1 Chi intende far parte dell'Associazione in qualità di socio, deve presentare domanda scritta alla Segreteria dell'Associazione.

6.2 La domanda di adesione comporta di per sé l'accettazione dello statuto e l'impegno a uniformarsi; su di essa delibera, a suo insindacabile giudizio, il Consiglio Direttivo. In caso di mancato diniego entro 60 giorni dalla domanda di adesione, quest'ultima si intende accettata.

6.3 La qualità di socio viene meno per:

- dimissioni;
- decadenza deliberata dal Consiglio Direttivo a carico del socio che sia moroso da oltre un anno nel pagamento della quota associativa;
- esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo a carico del socio che sia venuto meno ai doveri sociali o che abbia svolto o svolga attività in contrasto con gli scopi dell'Associazione. In caso di opposizione del socio, deciderà in seconda istanza ed insindacabilmente l'Assemblea Ordinaria dei soci.

ARTICOLO 7

7.1 I soci si distinguono in:

- a) soci fondatori: si considerano tali i soci che hanno partecipato all'Assemblea costituente, deliberando la costituzione dell'Associazione;
- b) soci ordinari: qualsiasi persona fisica o giuridica, associazione, ente pubblico e privato in qualunque modo interessato agli scopi che l'Associazione si propone di perseguire che versi la quota associativa fissata di anno in anno dal Consiglio Direttivo;
- c) soci onorari: persona fisica o giuridica, associazione, ente pubblico o privato che abbia acquisito particolari benemeritenze nel campo dell'Associazione; essi vengono nominati dall'Assemblea dei Soci.

I soci onorari sono dispensati dal versamento delle quote sociali.

ARTICOLO 8

L'entità delle quote minime di associazione per ciascuna categoria di Soci viene annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 9

9.1 Tutti i soci di cui al precedente art.7.1 dell'Associazione aventi la maggiore età hanno gli stessi diritti e doveri, (diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione), salvo quanto stabilito dal presente Statuto e precisamente:

- a) osservare quanto stabilito nel presente Statuto;
- b) attenersi alle deliberazioni dell'assemblea, del Consiglio Direttivo e del Comitato esecutivo e sostenere gli organi sociali nel normale assolvimento dei compiti statutari che ad essi competono;
- c) pagare puntualmente le quote associative;

9.2 Fermi restando i predetti diritti e doveri, l'Associazione garantisce a tutti i soci la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

9.3 Le prestazioni effettuate dagli Associati in relazione all'attività dell'Associazione sono a titolo gratuito

ARTICOLO 10

10.1 Organi dell'Associazione sono:

- a) Assemblea dei Soci;
- b) Consiglio Direttivo;
- c) Presidente;
- d) Vicepresidente;
- e) Tesoriere;
- f) **Collegio** dei Revisori dei conti.

10.2 Tutte le cariche dell'Associazione sono gratuite ed è vietata la corresponsione di qualsiasi emolumento fatta eccezione del rimborso spese, sostenute nell'interesse dell'Associazione, regolarmente documentate e preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 11

11.1 L'assemblea è costituita da tutti i Soci che siano tali da almeno due mesi;

11.2 il godimento di tutti i diritti, compreso quello di voto, resta automaticamente sospeso per i soci morosi;

ARTICOLO 12

12.1 L'Assemblea dei soci e' convocata dal Consiglio Direttivo con avviso affisso nei locali della sede almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione e, con il medesimo anticipo, mediante lettera spedita ai Soci anche mediante comunicazione per via informatica con acquisizione di risposta.

12.2 L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, ora e luogo (che può anche essere diverso da quello della Sede dell'Associazione, purché nella Regione Puglia) dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

ARTICOLO 13

13.1 L'assemblea generale degli Associati si riunisce in sede ordinaria almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale e delibera:

- 1) sulla nomina e sulla revoca dei membri, del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei conti;
- 2) sulla relazione del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti;
- 3) sul rendiconto consuntivo;
- 4) sul bilancio preventivo;
- 5) sulla designazione della segreteria;
- 6) sugli altri argomenti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo. L'Assemblea può inoltre essere convocata dal Consiglio Direttivo in sede ordinaria o straordinaria ogni qualvolta esso lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno un decimo dei soci oppure su richiesta del Collegio dei Revisori dei conti.

13.2 L'Assemblea straordinaria delibera:

- 1) sulle modifiche dello Statuto sociale;
- 2) sulla fusione con altre Associazioni od Enti;
- 3) sulla trasformazione della struttura giuridica dell'Ente;
- 4) sulla cessazione, liquidazione ed eventuale destinazione delle attività dell'Ente ad Associazioni od Enti aventi finalità uguali od affini.

ARTICOLO 14

14.1 Per la validità delle assemblee, ordinarie e straordinarie, in prima convocazione è necessaria la presenza, di più della metà degli Associati aventi diritto di voto.

14.2 Trascorsa un'ora da quella indicata nell'avviso di convocazione, l'Assemblea si considera validamente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero degli Associati intervenuti.

14.3 L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera a maggioranza assoluta dei presenti, salvo che per elezioni alle cariche sociali per le quali è sufficiente la maggioranza relativa.

ARTICOLO 15

15.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice Presidente. In caso di assenza di entrambi è presieduta da persona nominata dall'Assemblea stessa. Delle riunioni dell'Assemblea stessa viene redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario nominato dall'assemblea.

ARTICOLO 16

16.1 Il Consiglio Direttivo è composto da: cinque a undici membri, ma sempre in numero dispari, eletti a maggioranza relativa dall'Assemblea ordinaria. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili;

16.2 Del Direttivo possono far parte solo i soci. Se uno o più membri per qualsiasi ragione cessassero dal loro ufficio prima della fine della durata stabilita, il Consiglio Direttivo nominerà per cooptazione uno o più sostituti che rimarranno in carica fino alla prossima assemblea che provvederà alla nomina definitiva. Qualora però venisse meno la maggioranza dei Consiglieri nominati dall'Assemblea, i membri superstiti del Consiglio dovranno provvedere senza indugio alla convocazione dell'Assemblea per la loro immediata costituzione.

16.3 Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente, il Vicepresidente e il Tesoriere. Potrà inoltre nominare un Segretario organizzativo anche non membro del Consiglio stesso. Il Presidente e il Vicepresidente del Consiglio Direttivo sono automaticamente Presidente e Vicepresidente dell'Associazione.

16.4 Il Consiglio Direttivo può nominare nel suo seno un Comitato Esecutivo composto dal Presidente, dal Vicepresidente e da un altro Consigliere. Esso durerà in carica per lo stesso periodo del Consiglio Direttivo e ad esso potranno essere delegati tutti o parte dei poteri al Consiglio spettanti, salvo quelli relativi alla formazione del bilancio e quelli espressamente riservati al Consiglio dal presente Statuto o dalla legge. Il Consiglio Direttivo può inoltre istituire, a sua discrezione, gruppi di lavoro - composti, parzialmente, anche da non Consiglieri - su determinati argomenti, attribuendogli compiti istruttori e referenti.

16.5 Al Consiglio Direttivo sono attribuiti tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione; esso ha quindi la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione delle finalità dell'ente nei limiti stabiliti dal presente Statuto e dalle direttive approvate dall'Assemblea generale.

16.6 In caso di urgenza il Presidente del Consiglio Direttivo può prendere i provvedimenti provvisori nelle materie di competenza del Consiglio Direttivo salvo sottoporli alla ratifica di quest'organo nella sua prima riunione successiva.

16.7 Il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'Assemblea Generale, per l'approvazione, il rendiconto consuntivo dell'anno trascorso insieme alla relazione sul rendiconto stesso e sull'attività dell'Associazione.

ARTICOLO 17

17.1 Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica e le sue deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti. I Consiglieri assenti senza giustificato motivo a tre consecutive riunioni del Consiglio si intenderanno automaticamente decaduti dall'ufficio.

17.2 Il Presidente (ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, il Vicepresidente) convoca il

Consiglio Direttivo almeno una volta ogni sei mesi ed ogni qualvolta lo ritenga opportuno o gli sia richiesto da tanti Consiglieri che rappresentino complessivamente almeno la metà dei componenti del Consiglio Direttivo. Convoca il Comitato Esecutivo ogni qualvolta lo ritenga opportuno o gli sia richiesto da almeno due membri del Comitato.

17.3 La convocazione sia del Consiglio Direttivo sia del Comitato Esecutivo avviene a mezzo avviso contenente l'ordine del giorno spedito ai membri dell'Organo almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione. In casi di urgenza è ammessa la convocazione per telefono, purché almeno un giorno prima della riunione.

17.4 Alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, i Revisori dei conti; possono di volta in volta essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, anche soggetti estranei al Consiglio. A tutte le riunioni partecipa, senza diritto di voto, il segretario organizzativo, qualora esterno al Consiglio Direttivo, provvede a redigere il verbale sottoscritto da lui e dal Presidente della riunione. In caso di assenza o impedimento del Segretario, le sue funzioni vengono svolte da persona designata dal Consiglio Direttivo stesso. Il Presidente (o, in caso di sua assenza o impedimento, il Vicepresidente) presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo. In caso di assenza o impedimento di entrambi la riunione è presieduta dalla persona designata dal Consiglio Direttivo stesso.

ARTICOLO 18

18.1 Il Presidente, o in caso di sua assenza o impedimento, il Vicepresidente, ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio.

18.2 Il Consiglio Direttivo o, se esistente, il Comitato Esecutivo, può nominare procuratori speciali, anche per categorie di atti, nonché rilasciare deleghe e mandati per incarichi specifici.

ARTICOLO 19

19.1 Il Collegio dei Revisori dei Conti è l'organo di controllo della contabilità sociale.

19.2 Esso si riunisce almeno una volta l'anno ed è composto di tre membri, anche non soci, eletti all'Assemblea che durano in carica tre anni.

ARTICOLO 20

20.1 Lo scioglimento dell'Associazione e' deliberato dall'Assemblea Straordinaria, la quale provvede alla nomina di uno o più liquidatori e delibera in ordine alla devoluzione del patrimonio, a favore di altre organizzazioni non lucrative di attività sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190, della Legge 23 Dicembre 1996 nr. 662, istituito e regolamentato con D.P.C.M. 21/03/2001 n. 329 salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ARTICOLO 21

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme di legge in materia.